



REGOLAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA DELL'UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA U.M.A.V.C.

Approvato con Delibera di Consiglio dell'UMAVC n. 20 del 05/07/2013
Modificato con Delibera di Consiglio dell'UMAVC n. 11 del 29/04/2019

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni vigenti disciplina il funzionamento dei Nidi d'Infanzia dell'Unione Montana Alta Val di Cecina UMAVC.

Art. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i dodici mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia garantendo il diritto all'educazione, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale per l'infanzia.

Il nido ha finalità di:

- a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- c) sostegno alle famiglie nella cura educativa dei figli.

Il nido si colloca in un rapporto di collaborazione, integrazione, scambio e verifica con i servizi per l'infanzia esistenti sul territorio dell'UMAVC, nella prospettiva di garantire coerenza e continuità educativa.

Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori.

Il nido sostiene la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo promuovendo un confronto tra i genitori per l'elaborazione di una cultura dell'infanzia.

L'UMAVC persegue l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per l'infanzia e la primainfanzia, la collaborazione tra i soggetti gestori e garantisce la qualità e la coerenza del sistema. Inoltre promuove e realizza la continuità tra il nido e gli altri servizi educativi del territorio, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.

Per garantire il pieno raggiungimento delle finalità del nido l'UMAVC mantiene il raccordo con i soggetti gestori, le famiglie e le istituzioni culturali, sociali e sanitarie.

Art. 3 ACCESSO

Possono accedere al nido d'infanzia le bambine e i bambini in età compresa tra i 12 (dodici) e i 36 (trentasei) mesi

Le domande dei bambini non residenti nell'UMAVC possono essere accolte a condizione che siano interamente soddisfatte quelle dei residenti fatto salvo quanto previsto per le ammissioni di diritto ai successivi articoli.

Art. 4 ISCRIZIONE

La domanda d'iscrizione al nido d'infanzia deve essere presentata all'UMAVC. L'UMAVC emette annualmente di norma nel periodo aprile-giugno bando pubblico per l'iscrizione ai nidi. I moduli per la compilazione delle domande saranno disponibili presso i nidi d'infanzia, il sito www.umavc.it e l'Ufficio Istruzione dell'UMAVC. I moduli verranno restituiti con le modalità indicate.

Verranno formate distinte graduatorie sulla base dei posti disponibili in ciascun nido.

Una volta esaurita la graduatoria, si procederà ad una nuova apertura del bando di iscrizione e sarà possibile fare domanda per il servizio fino al 31 marzo dell'a.e. in corso. I bambini già frequentanti sono iscritti all'anno successivo previa richiesta formale nei termini e con le modalità previste per le iscrizioni.

All'atto della domanda è necessario specificare il nido richiesto.

Art. 5 - FORMAZIONE GRADUATORIE

Possono accedere al nido anche le bambine e i bambini non residenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) bambine e bambini in adozione o in affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente nell'UMAVC;
- b) bambine e bambini ospiti in strutture di accoglienza presenti sul territorio dell'UMAVC purché segnalati dal servizio sociale del Comune di provenienza.

Sono ammessi di diritto al servizio:

- a) bambine e bambini in situazione di handicap certificati dal competente servizio dell'ASL;
- b) bambine e bambini segnalati dal Servizio Sociale ricompresi quelli di cui al precedente comma 1 lettera b, in quanto inseriti in nuclei familiari già in carico al servizio medesimo, per i quali l'inserimento al nido rappresenta parte essenziale del progetto di aiuto alla bambina/bambino e alla famiglia.

Il responsabile del Servizio, in fase di attribuzione al nido delle bambine e dei bambini di cui al presente articolo, si riserva di valutare la scelta del nido con i competenti servizi, tenendo conto sia della richiesta della famiglia sia delle esigenze pedagogiche ed educative del bambino/a e del gruppo in cui è inserito. Qualora il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili verranno formate distinte graduatorie sulla base dei posti disponibili in ciascun nido.

I bambini che risultano iscritti al servizio fino all'ultimo mese dell'anno educativo precedente, acquisiscono il diritto di continuità e pertanto saranno automaticamente iscritti all'anno successivo previa richiesta formale nei termini e con le modalità previste per le iscrizioni.

Le graduatorie per i nuovi arrivi vengono formulate per nido in base alle dichiarazioni specificate nelle domande. I punteggi previsti nelle graduatorie si riferiscono alle casistiche di seguito riportate:

- a) assenza della figura paterna o materna (documentata) per: decesso, non riconoscimento, stato di detenzione, emigrazione all'estero, divorzio, separazione legale, perdita podestà genitoriale; Punt 10;
- b) bambine e bambini conviventi e residenti con un fratello e/o sorella disabile ai sensi della Legge 104/92, e/o con un genitore con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 o con invalidità, documentata, pari o superiore al 66% ; Punt 8;
- c) bambine e bambini i cui genitori lavorano entrambi; Punt 6;
- d) bambine e bambini con entrambi i genitori di cui uno lavoratore; Punt 4;
- e) bambine e bambini con entrambi i genitori che non lavorano; Punt 2.

A parità di punteggio si considera prioritaria:

1. la domanda di iscrizione riportante valore ISEE inferiore;
2. la domanda di iscrizione del bambino più grande di età;

in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio alla presenza delle famiglie interessate.

Saranno assegnati, secondo l'ordine di punteggio, tanti posti quanti sono quelli disponibili fino ad esaurimento dei posti stessi. Nella graduatoria hanno precedenza comunque i residenti nell'UMAVC e successivamente i non residenti. Sulla base delle graduatorie stilate secondo quanto stabilito al precedente comma, le bambine e i bambini saranno ammessi nei posti disponibili nei nidi prescelti. Le bambine e i bambini non ammessi al nido per mancanza di posti disponibili vengono collocati in lista di attesa.

Il Dirigente del Servizio Istruzione dell'UMAVC approva con proprio atto le graduatorie per l'assegnazione dei posti disponibili nei nidi e comunica alle famiglie l'esito della domanda d'iscrizione.

L'UMAVC si riserva la facoltà, qualora la graduatoria in una determinata struttura si esaurisse nel corso dell'anno educativo di proporre l'inserimento a

quanti sono in lista di attesa per le altre strutture. L'eventuale rinuncia a tale facoltà non comporta la decadenza dalla graduatoria nelle strutture prescelte.

Art. 6 INSERIMENTO E FREQUENZA

Gli inserimenti al servizio avvengono partendo dai già frequentanti e poi in ordine decrescente di età a partire dal mese di apertura e, successivamente ogni qualvolta si liberi un posto fino al 15 aprile dell'a.e. in corso.

Per garantire un adeguato ambientamento delle bambine e dei bambini nuovi ammessi, viene definita una programmazione degli inserimenti cadenzata nel tempo, che prevede la gradualità dei tempi di permanenza e la presenza dei genitori.

I bambini ammessi hanno diritto di frequentare il nido nella struttura di inserimento fino al compimento del 3° anno di età. Coloro che maturano il 36° mese durante l'anno educativo acquisiscono il diritto di frequenza fino alla chiusura dell'anno educativo in corso.

Il numero dei bambini ammessi alla frequenza è vincolato alla capacità di accoglienza di ciascuna struttura, calcolata ai sensi della normativa regionale.

Il Dirigente del Servizio Istruzione dell'UMAVC, anche in deroga alle date stabilite nel presente articolo comma 1, provvede ad inserire negli eventuali posti disponibili le bambine e i bambini che presentano handicap psico-fisici certificati dal competente servizio dell'ASL e le bambine e i bambini segnalati dal Servizio Sociale.

Il competente servizio dell'ASL definisce le procedure per gli accertamenti sanitari relativi agli inserimenti delle bambine e dei bambini al nido.

Art. 7 RINUNCIA, RITIRO, DIMISSIONI

Si intende rinunciatario chi, dopo aver presentato domanda di accesso al servizio per il proprio figlio/a, intende rinunciare all'inserimento prima dell'avvio dell'anno educativo. La rinuncia al posto assegnato si formalizza con la presentazione all'UMAVC di specifica dichiarazione di rinuncia, in forma scritta.

La rinuncia comporta l'immediata cancellazione dalla graduatoria, fatta eccezione per i casi di gemelli, qualora tutti i posti richiesti non siano disponibili in un'unica soluzione.

Si intende per ritiro l'interruzione della frequenza del bambino/a in qualsiasi momento dell'anno educativo. Per ritirare il proprio figlio/a i genitori devono presentare specifica richiesta scritta all'UMAVC. Il ritiro e la conseguente sospensione del pagamento avranno effetto dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Il ritiro del bambino/a frequentante, in qualunque periodo esso avvenga, fa decadere il diritto di continuità. Le dimissioni sono operate d'ufficio nei seguenti casi:

- mancato inserimento nel posto assegnato, a seguito di comunicazione all'UMAVC da parte del personale educativo;
- assenza senza giustificato motivo per 20 giorni consecutivi, comunicata all'UMAVC da parte del personale educativo;
- inadempienza non giustificata nel pagamento di due mensilità consecutive della retta di frequenza.

In tali casi il Dirigente del Servizio Istruzione, prima di dichiarare la decadenza dall'ammissione al nido, assegna ai genitori, mediante comunicazione scritta, un termine di 15 giorni per produrre documentazione attestante le motivazioni e provvedere a superare le inadempienze.

Le richieste di trasferimento ad altro nido sono accolte, nel caso vi siano posti disponibili.

Art. 8 GESTIONE E FUNZIONAMENTO

L'UMAVC gestisce i nidi d'Infanzia avvalendosi degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

La gestione dei servizi è affidata a soggetti terzi.

Il funzionamento dei servizi è assicurato da educatori e operatori ausiliari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. È prevista a supporto ed in affiancamento agli educatori, la presenza di tirocinanti e volontari del servizio civile nazionale.

Il servizio si svolge sulla base di un progetto educativo nel quale vengono esplicitate le scelte educative, le modalità organizzative, i percorsi educativi, le sperimentazioni ed i progetti specifici. Gli operatori del nido ne garantiscono la realizzazione.

Sono previste forme di partecipazione delle famiglie alle scelte educative, oltre che di valutazione e verifica delle attività del servizio.

Art. 9 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Le bambine e i bambini che frequentano i nidi sono divisi in gruppi e/o sezioni in base all'età. I gruppi sono organizzati in relazione alla programmazione educativa.

Il nido d'Infanzia funziona di norma nei giorni previsti dal calendario scolastico regionale, salvo diverse decisioni della Giunta dell'UMAVC relative all'apertura durante il periodo natalio e pasquale. L'apertura dei nidi sarà comunque garantita per almeno 42 settimane, partendo dal mese di settembre e non oltre l'ultima settimana di luglio.

Eventuali chiusure straordinarie sono disposte dal Presidente o dal Dirigente del Servizio Istruzione dell'UMAVC, negli ambiti di rispettiva competenza, dietro tempestiva comunicazione al gestore dei nidi.

Il calendario annuale dell'attività educativa sarà unico per tutti i nidi e fissato annualmente con atto del Dirigente del Servizi Istruzione.

L'orario di apertura è di norma compreso tra le 6 e le 11 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.

L'ingresso mattutino e l'uscita avvengono nel pieno rispetto delle fascia oraria. Le fasce di frequenza sono stabilite dalla Giunta dell'UMAVC sulla base delle esigenze dell'utenza, degli indirizzi espressi dal Comitato di Gestione e dalle disponibilità di bilancio.

All'uscita i bambini sono consegnati solo ai genitori o a persone maggiorenni autorizzate dai medesimi o comunque conosciute previa presentazione al personale del nido. L'orario di uscita, prescelto dai genitori, deve essere rigorosamente rispettato, salvo il verificarsi di situazioni straordinarie da dimostrare adeguatamente. Qualora il bambino non venga ritirato dai genitori entro l'orario di chiusura del nido, e questi ultimi risultino irreperibili, è assicurata la custodia del bambino presso il nido. Le spese relative a tale custodia saranno rimesse a carico della famiglia del bambino.

L'ambientamento dei nuovi ammessi o il rientro dopo assenza prolungata deve avvenire con gradualità e in collaborazione con le famiglie. Nel periodo di ambientamento dei nuovi ammessi sono da prevedere elasticità d'orario e la presenza di figura parentale, secondo modalità concordate tra genitori e personale educativo, tenute presenti, prioritariamente le esigenze dei bambini.

La Giunta, in rapporto ai mutamenti dei bisogni delle famiglie, può prevedere altresì di offrire nuovi servizi educativi, che possono funzionare ed essere organizzati con modalità diversificate.

Art. 10 PERSONALE

A ciascun nido è assegnato il personale nel numero di base determinato nel rispetto del rapporto minimo indicato dalla normativa regionale. Il numero di base così determinato è incrementato con educatori che svolgono attività di sostegno ed integrazione, in base alla valutazione dei bisogni, in presenza di bambine e bambini in situazione di handicap. Tutti gli educatori concorrono comunque allo svolgimento delle attività di sostegno ed integrazione in coerenza con il progetto educativo.

Art. 11 DIVIETI

1. L'accesso al nido non è consentito agli estranei se non preventivamente autorizzati.

Art. 12 CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Annualmente sono stabiliti i criteri in base ai quali vengono determinate e attribuite le quote di contribuzione mensile alle famiglie per la fruizione del servizio, i criteri in base ai quali si concedono agevolazioni tariffarie, prevedendo le situazioni per le quali è concessa la gratuità.

Gli utenti sono tenuti al pagamento di una quota contributiva mensile e di una quota per il pasto, da corrispondere all'UMAVC o al soggetto gestore, calcolata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare, sulla base della dichiarazione ISEE; chi non presenta la dichiarazione ISEE dovrà corrispondere la quota massima.

L'importo della quota di contribuzione e la quota del singolo pasto sono rese note all'utenza con l'emanazione del bando d'iscrizione.

Il mancato pagamento o la ripetuta e continua inosservanza della scadenza mensile, potrà comportare le dimissioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.

Durante il mese di inserimento, a prescindere dal tempo di permanenza giornaliera, la quota della tariffa mensile dovrà essere così corrisposta:

- inizio frequenza dal 1° al 7 del mese = quota intera
- inizio frequenza dall'8 al 22 del mese = metà quota
- inizio frequenza dal 23 al 31 del mese = $\frac{1}{4}$ della quota

Qualora il bambino o la bambina, frequenti il nido d'Infanzia in modo discontinuo, per un periodo anche non consecutivo, pari o inferiore a cinque giorni nell'arco di un mese, considerando i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, solo se tutte le assenze risultano giustificate da certificato medico, dovrà essere corrisposta la metà della quota mensile, altrimenti dovrà essere versata l'intera quota. Il certificato medico dovrà essere consegnato all'ufficio protocollo dell'UMAVC entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'assenza che comporta la riduzione della quota mensile.

Durante il mese di luglio, se la chiusura del servizio stabilita nel bando di iscrizione ricade in una data intermedia, la tariffa verrà calcolata rispetto ai giorni di effettiva erogazione del servizio, fermo restando quanto previsto per le assenze dovute a malattia.

Art. 13 CONTROLLO E PREVENZIONE

In caso di malattia che si protragga per cinque o più giorni, considerando i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, al rientro è richiesto il certificato medico.

Al nido non vengono somministrati farmaci.

Nel caso di bambini che necessitino di assumere farmaci appartenenti alla categoria dei salvavita, i genitori o altro familiare autorizzato possono accedere alla struttura e procedere alla somministrazione diretta.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, i bambini che presentino sintomi di malattie infettive (influenza, malattie esantematiche ecc ecc), devono permanere il meno possibile presso il nido; pertanto il personale educativo referente è autorizzato a chiedere ai genitori o a chi esercita la patria potestà, di ritirare il bambino o la bambina anticipatamente rispetto all'orario di uscita prestabilito. In questo caso il rientro è subordinato alla presentazione del certificato medico.

I genitori sono obbligati a non sottacere al personale educativo alcuna malattia o disturbo inerente la salute e le condizioni psico-fisiche del bambino o della bambina. Sono ugualmente obbligati, sotto la propria responsabilità morale e giuridica, a segnalare per scritto eventuali allergie o patologie, anche temporanee, di cui il bambino o la bambina risulti affetto/a. La mancata comunicazione nella suddetta forma, viene equiparata all'assenza di allergie, patologie e/o disturbi anche temporanei del bambino o della bambina. I genitori dichiarano che l'UMAVC e il soggetto gestore del servizio, sono espressamente esonerati da ogni responsabilità inerente l'integrità della salute del bambino o della bambina, conseguente l'imprecisa o mancata dichiarazione dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà.

Art. 14 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA FREQUENZA

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione i genitori devono inderogabilmente consegnare la documentazione prevista nel bando di iscrizione.

L'ente gestore si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell'anno la produzione di certificati medici o dell'esito di esami quali ad esempio coprocultura e parassitologico delle feci, nell'interesse della salute di tutti i bambini iscritti e degli educatori del servizio.

La frequenza del/i bambino/i per il/i quale/i sia stata richiesta la produzione di ulteriori documenti medici ed esami clinici, potrà essere sospesa per il tempo strettamente necessario all'analisi dei documenti richiesti; sarà comunque sospesa nel caso sia accertata da parte di personale medico competente il pericolo e/o la possibilità di contagio.

Art. 15 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

La partecipazione delle famiglie alla realizzazione dell'esperienza educativa dei nidi d'Infanzia ha lo scopo di mantenere costante lo scambio ed il confronto tra i genitori e l'equipe educativa e non rappresenta una parte aggiuntiva al lavoro con i bambini, ma costituisce parte integrante dell'esperienza educativa nel suo complesso.

Le finalità sono quelle di garantire la continuità tra famiglie e nido, nella cura e nell'educazione dei bambini, mantenere costante lo scambio di informazioni sui

bambini e sulle loro esperienze in atto e potenziare il rapporto di fiducia e collaborazione tra famiglie ed educatori, avviato con la fase di inserimento.

I principali strumenti con i quali si realizza tale partecipazione sono:

Colloqui individuali: oltre ai colloqui iniziali di inserimento, durante l'anno si svolgono ulteriori incontri individuali, in cui si affrontano argomenti inerenti la crescita personale di ogni bambino, si mettono a punto alleanze e si condividono principi e comportamenti educativi;

Assemblea dei genitori: nei primi mesi dell'anno educativo le educatrici convocano i genitori per l'illustrare l'organizzazione e la programmazione educativa redatta dal team;

Comitato di gestione: è un organo di partecipazione con compiti organizzativi e consultivi ed è composto da:

- 2 rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti al servizio;
- dal Presidente dell'UMAVC o suo delegato;
- dall'educatrice referente del servizio;
- dal funzionario dell'UMAVC responsabile del servizio o suo delegato.

Il Presidente del Comitato viene eletto tra i rappresentanti dei genitori.

Il Comitato di gestione è costituito all'inizio dell'anno educativo, dopo la prima assemblea dei genitori, dura in carica un anno e si riunisce almeno due volte l'anno, ma può essere convocato in via straordinaria se lo richiedono almeno 1/3 dei componenti. Il comitato è convocato da una qualsiasi delle componenti.

Progetti di sostegno alla genitorialità: consistono in incontri tra genitori ed esperti (ad esempio psicologi, nutrizionisti, pediatri ecc), in cui ci si confronta e si affrontano problematiche di comune interesse;

Giornate del nido aperte ai genitori (alcuni di loro a piccoli gruppi organizzati possono gestire attività all'interno della struttura);

Feste al nido con la partecipazione delle famiglie.

Art. 16 NORMATIVA SULLA PRIVACY

Contestualmente all'iscrizione viene richiesta alle famiglie utenti del servizio, in base al D.Lgs n. 196/03, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ed all'utilizzazione di immagini fotografiche e riprese audiovisive del bambino o della bambina, a scopi didattici e informativi, sia all'interno del Nido, che nell'ambito di iniziative promosse dal soggetto gestore di concerto con il Comune.

Art. 17 NORME FINALI

Per quanto non previsto nel regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.